

**CONTRATTO PROVVISORIO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA L'ATS DELLA MONTAGNA
E LANZO HOSPITAL - CLINICA ORTOPEDICA E FISIATRICA - CASA DI
CURA PRIVATA S.P.A.– 1° QUADRIMESTRE 2017**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” all'art. 80 ha disciplinato i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione”;

4. che con la DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 e con la DGR n. IX/4606 del 28.12.2012 ad oggetto “Indicazioni in merito alla DGR n. IX/3856 del 25.07.2012 – Determinazione in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato” sono stati stabiliti i requisiti necessari dei soggetti legittimati alla sottoscrizione dei contratti con la PA;

5. che a decorrere dall'anno 2008 il valore delle tariffe e il conseguente importo

totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti

dall'applicazione dei contratti di lavoro già sottoscritti e in via di sottoscrizione;

6. che con la legge regionale n. 23/2015 e con la DGR n. X/4771 del 10.12.2015, a

far tempo dall'01.01.2016, è stata costituita l'ATS della Montagna secondo la

fattispecie giuridica di fusione per incorporazione con scorporo di beni verso aziende

esistenti all'01.01.2016 e contestuale ricevimento di beni da terzi a seguito di

scissione;

7. che in data 10.08.2000, in attuazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, tra

l'ASL della Provincia di Como e l'Ente Lanzo Hospital - Clinica Ortopedica e

Fisiatrice - Casa di Cura Privata S.p.A. per la struttura "C.O.F. Lanzo Hospital S.p.A.

di Lanzo D'Intelvi" si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui

sopra, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura e di specialistica

ambulatoriale/diagnostica strumentale, per quanto non diversamente previsto da

regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite;

8. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge

Regionale n. 23/2015, gli erogatori sono tenuti a dare attuazione al Sistema

Informativo Sanitario secondo disposizioni nazionali e regionali in materia;

9. che con la Delibera n. 5954 del 05.12.2016, ad oggetto "Determinazioni in ordine

al Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017" la Giunta Regionale, ha stabilito le

modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed

economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2017, prevedendo altresì che entro il

15.01.2017 siano siglati i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2017, con la

definizione provvisoria di un valore, per i pazienti lombardi, pari a 4/12 del contratto

definitivo 2016;

10. che l'art. 15 della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge

Regionale n. 23/2015, regola l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;

11. che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR. 5954 del 05.12.2016 ne hanno condiviso le regole procedurali e le modalità applicative della negoziazione.

Tutto ciò premesso tra

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa M. Beatrice Stasi

e

Lanzo Hospital - Clinica Ortopedica e Fisiatrice - Casa di Cura Privata S.p.A. C.F. e P. IVA 00192700136, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Duilio Chiandussi, fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula,

ad integrazione del contratto ex DGR n. VI/47508 del 29.12.1999, stipulato il 10.08.2000, per quanto non diversamente previsto da regole introdotte successivamente che si intendono integralmente recepite, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 7, integrano il contratto già stipulato il 10.08.2000 in applicazione della DGR n. VI/47508 del 29.12.1999.

Come previsto dal comma 6 art. 15 L.R. 33/09 così come modificato dalla L.R. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera U, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal

sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate. L'erogatore si impegna inoltre a garantire la piena applicazione della legge 04.08.2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni rese nell'ambito del servizio sanitario.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni integrative si applicano a tutta la produzione sia di attività di ricovero e cura che di attività legata alla erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale prodotta dalle strutture ubicate nel territorio della ATS per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e per gli stranieri rendicontati con onere "8". Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni saranno oggetto di negoziazione nel contratto definitivo che sarà stipulato entro il 15.05.2017. In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le attività di ricovero sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dal 01.01.17 e per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.17.

Art. 3

Valorizzazione per le attività di ricovero e di specialistica

Per il primo quadrimestre 2017 si individua una quota pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2016, quota che relativamente:

- alle attività di ricovero e cura è pari ad un importo di **euro 5.707.805,00;**

- alle attività di specialistica ambulatoriale è pari ad un importo di **euro**

400.016,33=

L'assegnazione annuale delle risorse sarà individuata entro il 15.05.2017, come previsto dalle regole regionali 2017.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2017.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura e di specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2017 le tariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni oggetto del presente contratto tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative ai rinnovi contrattuali e dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante il periodo di validità del presente contratto.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo

dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Art. 7

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2017 al 30.04.2017, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le stesse Parti in data 10.08.2000 e a quanto dettagliato nella n. DGR n. 5954 del 05.12.2016 e comunque, nel caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del presente atto, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato e integrato.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE LANZO HOSPITAL - CLINICA

ORTOPEDICA E FISIATRICA - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A.

Dott. Duilio Chiandussi

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi